



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA INNOVATIVO DI
EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ
SULLA TEMATICA DELLA TUTELA DELL'ECOSISTEMA MARINO COSTIERO**

L'anno duemiladicianove, il giorno quattro del mese di luglio,

tra

l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ente gestore del parco naturale di Porto Conte e Area Marina Protetta di Capo Caccia di seguito denominata per brevità anche "Parco di Porto Conte" "Soggetto Capofila", con sede ad Alghero (SS) loc. Tramariglio, SP 55, n.44, qui rappresentato dal dott. Mariano Mariani, nella sua qualità di Direttore, che interviene al presente atto in nome e per conto dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte;

e

l'Ente Comune di Siniscola, con sede in via Roma 125, Codice fiscale 00141070912, Partita IVA 00141070912, qui rappresentato da Ing. Giovanni Battista Deriu in qualità di Funzionario Tecnico Delegato del Comune di Siniscola, domiciliato per la carica presso Comune di Siniscola con sede in Siniscola, Via Roma 125 -08029 Siniscola (NU), di seguito denominata per brevità "Soggetto Beneficiario";

PREMESSO CHE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/61 del 22 febbraio 2019, tra le altre azioni, prevede la realizzazione della seguente azione 2: progetto pilota innovativo, a livello regionale, di educazione all'ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della tutela dell'ecosistema marino costiero, per l'importo complessivo di Euro 180.000,00 da realizzare a cura degli enti titolari di CEAS accreditati ricadenti in un Comune costiero o in un'Area Marina Protetta o Parco Nazionale o Regionale citati nella delibera;
- per la realizzazione dell'Azione 2, il Tavolo Tecnico INFEAS, nella riunione del 22 marzo 2019, ha individuato il Parco di Porto Conte quale soggetto capofila e destinatario delle risorse, con il compito di coinvolgere tutti i soggetti sopra indicati, secondo le modalità e indicazioni concordate con la Regione;
- con nota PEC del 27 maggio 2019 l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha trasmesso il Progetto di massima relativo all'ideazione di un progetto pilota innovativo, a livello regionale, di educazione all'ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della tutela dell'ecosistema marino costiero dal titolo "Effetto farfalla";



- con Determina RAS Rep. N. 389 del 13 luglio 2019 è stata approvata la Convenzione Rep. N. 12840-27 ADA del 12 giugno 2019 per l'importo complessivo di Euro 180.000,00 in favore dell'Azienda Speciale parco di Porto Conte, con scadenza al 31 dicembre 2019;
- con delibera di Consiglio Direttivo n.26 del 24/06/2019 ha preso atto della Convenzione per la realizzazione di un Progetto pilota innovativo a livello regionale, di educazione all'ambiente e alla sostenibilità' sulle tematiche della tutela dell'ecosistema marino e costiero tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda speciale Parco di Porto Conte.
- con nota PEC del 1 luglio 2019 l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori a far data dal 12 giugno scorso e il Piano operativo delle attività.
- con nota

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Finalità della convenzione

La finalità della presente convenzione è quella di promuovere e sensibilizzare la comunità locale e i turisti sulla tematica della tutela dell'ecosistema marino costiero della Sardegna.

Art. 2

Oggetto della convenzione e descrizione generale del progetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Speciale e il Comune di Siniscola per il trasferimento di un finanziamento finalizzato alla realizzazione delle Azioni 3, 4, 5 e 6 del progetto pilota dal titolo "Effetto farfalla", meglio specificato nel Piano operativo delle attività predisposto dal Parco di Porto Conte in qualità di capofila, con la collaborazione di 15 CEAS accreditati, che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Ruolo e obblighi del soggetto beneficiario

Il Comune di Siniscola, quale soggetto beneficiario del finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile



della realizzazione del progetto nei confronti dell'Azienda Speciale, riceve il finanziamento da parte dell'Azienda Speciale e assicura la realizzazione delle azioni previste rispettando la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e le disposizioni contenute nella normativa statale di settore.

Art. 4

Risorse disponibili e modalità di erogazione

Le risorse in favore del Comune di Siniscola, per un totale di Euro 6.000,00 (seimila/00) a valere sul capitolo 09021.04.1050000001 del bilancio dell'Ente capofila per l'anno 2019, costituiscono per il beneficiario entrate con destinazione specifica e vincolata, che saranno erogate sul conto corrente di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia n. (conto infruttifero) intestato all'Ente Beneficiario, con le seguenti modalità:

- Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), saranno versati non appena l'Azienda Speciale riceve la prima tranche delle risorse da parte del Servizio SAVI dell'Assessorato Difesa Ambiente;
- Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) saranno versati a ultimazione delle azioni previste dal progetto, previa presentazione da parte dell'Ente beneficiario di una relazione tecnica finale dettagliata e di una rendicontazione finanziaria delle spese sostenute come da successivo Art.5.

Art. 5

Rendicontazione

Tutta la documentazione presentata dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario (o suo delegato). La rendicontazione finanziaria delle spese sostenute dovrà riguardare l'importo complessivo delle azioni e dovrà essere ordinata per voci di spesa e recare gli estremi dei documenti giustificativi della spesa, gli importi e le causali. Alla rendicontazione delle spese dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente (o suo delegato), contenente l'impegno da parte dello stesso Ente di conservare la documentazione giustificativa delle spese con l'indicazione del luogo dove tali documenti saranno custoditi. Tale documentazione potrà essere richiesta dall'Azienda Speciale nell'esercizio di controlli a campione esercitati con le modalità e nelle quantità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000.



Art. 6

Tempi di realizzazione delle attività

La scadenza della presente convenzione è fissata al 30 novembre 2019 a decorrere dalla data di approvazione delle presente convenzione.

Art. 7

Rimborso spese

Ogni eventuale ulteriore spesa sostenuta dall'Ente beneficiario in difformità da quanto previsto nella presente Convenzione è da considerarsi a totale carico dell'Ente medesimo.

Art. 8

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'Ente beneficiario in relazione all'attuazione della presente convenzione il Foro competente è quello di Sassari.

Art. 9

Responsabilità

L'Azienda Speciale Parco di Porto Conte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti giuridici che venissero instaurati dall'Ente beneficiario con altri soggetti e dagli eventuali danni dallo stesso ai terzi in dipendenza dell'attività espletata in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10

Modifiche o integrazioni

Qualsiasi modificazione o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e per iscritto.



Art. 11

Risoluzione

La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti per grave inadempienza della controparte agli impegni assunti con la stessa.

In tal caso, la parte notificherà all'altra parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso tale periodo, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.

La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta su richiesta di ciascuna delle Parti per cause di forza maggiore e per altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Art. 12

Oneri fiscali

La presente Convenzione è stipulata con la forma della scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso, con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt.5, 6, 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art.1, punto b) dell'Allegato A – tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Art. 13

Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni riservate di cui potrebbero venire a conoscenza nella realizzazione della presente Convenzione, nonché quelle informazioni sottoposte alla normativa di tutela della privacy.



Il presente atto è redatto in duplice copia, ciascuna composta sin qui di 6 (sei) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alghero

Azienda Speciale Parco di Porto Conte

IL DIRETTORE

Mariano Mariani

Comune di Siniscola

IL Funzionario Tecnico

Deriu Battista Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.